

Linee Guida 2013 al deposito dei BILANCI nel Registro delle Imprese

DIRITTI DI SEGRETERIA E IMPOSTA DI BOLLO

Deposito per via telematica: € 62,70 di diritti di segreteria;
€ 65,00 di imposta di bollo.

Deposito mediante supporto
Informatico digitale: € 92,70 di diritti di segreteria;
€ 65,00 di imposta di bollo.

Per i depositi cui sono soggette le Cooperative Sociali iscritte a questa specifica categoria ai sensi della L. n. 381/91, l'importo dei diritti di segreteria per deposito bilancio telematico è pari a € 32,70, su supporto informatico digitale € 47,70, imposta di bollo esente.

SANZIONI E TERMINI PER IL DEPOSITO

Il termine di presentazione del bilancio è di 30 giorni dalla data di approvazione. Ai fini del computo dei termini si ricorda che il sabato viene considerato giorno festivo e quindi si considera tempestivo il deposito effettuato il primo giorno lavorativo successivo (art. 3 D.P.R. 558/1999).

In caso di ritardato o omesso deposito di Bilancio o Situazione Patrimoniale al Registro delle Imprese si applica la sanzione amministrativa prevista dalla normativa vigente.

L'art. 9, comma 5 della Legge 11/11/2011 n. 180, pubblicata sulla G.U. n. 265 del 14/11/2011, in vigore dal 15, ha così modificato l'art. 2630 del cc:

“Chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese, ovvero omette di fornire negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica le informazioni prescritte dall'articolo 2250, primo, secondo, terzo e quarto comma, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro. Se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria e' ridotta ad un terzo.

Se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo”.

Agli amministratori ed ai liquidatori di società che omettono di eseguire il deposito del bilancio di esercizio, con il primo giorno di ritardo antecedente o coincidente alla data del 14 novembre 2011, si applica la sanzione già prevista dall'art. 2630 c.c.

fino al 14/11/2011	importo sanzione	importo oblazione
Violazioni di cui all'art. 2630, comma 2, cc (deposito bilanci)	minimo Euro 206,00 massimo Euro 2.065,00 aumentato di un terzo	Euro 549,34

Agli amministratori ed ai liquidatori di società che omettono di seguire il deposito del bilancio di esercizio, con il primo giorno di ritardo coincidente o successivo alla data del 15/11/2011, si applica la sanzione prevista dall'art. 2630 cc, modificato dall'art. 9, comma 5, Legge 11/11/2011 n. 180, pubblicata sulla G.U. n. 265 del 14/11/2011, in vigore dal 15

dal 15/11/2011	importo sanzione	importo oblazione
Bilanci depositati entro 30 giorni successivi alla scadenza	minimo Euro 45,78 massimo Euro 458,67 <i>aumentato di un terzo</i>	Euro 91,56
Bilanci depositati oltre 30 giorni successivi alla scadenza	minimo Euro 137,33 massimo Euro 1.376,67 <i>aumentato di un terzo</i>	Euro 274,66

Si precisa che il deposito dell'elenco soci (modello S) nelle SPA e SAPA è adempimento a sé stante rispetto al deposito del bilancio e di conseguenza autonomamente sanzionabile.

Le sanzioni verranno applicate, a seconda dei casi, ad ognuno degli amministratori o ad ognuno dei liquidatori.

ELENCO SOCI

Con l'entrata in vigore della Legge 2/2009 è stato variato l'art. 2478 bis del c.c. e di conseguenza **non è più previsto per le società a responsabilità limitata e società consortili a responsabilità limitata il deposito dell'elenco soci** e degli altri titolari di diritti sulle partecipazioni sociali contestualmente al deposito del bilancio approvato.

Mentre le società per azioni, le società in accomandita per azioni e le società consortili per azioni – non aventi azioni quotate in mercati regolamentati – continuano ad essere soggette al deposito per l'iscrizione dell'elenco soci (comma 2 dell'art. 2435 c.c.) o all'eventuale riconferma di quello depositato l'anno precedente. L'elenco deve essere corredato dall'indicazione analitica delle annotazioni effettuate nel libro dei soci a partire dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio precedente.

FORMATO XBRL

Come è noto il DPCM 10 dicembre 2008 - pubblicato sulla G.U. n. 304 del 31/12/2008 - impone l'obbligo dell'utilizzo del formato elettronico XBRL per la redazione dei bilanci delle società di capitali e delle cooperative.

La tassonomia da utilizzare per la formazione delle istanze XBRL è anche per il 2013 la versione "2011-01-04", disponibile sul sito dell' Agenzia per l'Italia Digitale all'indirizzo(<http://www.digitpa.gov.it/gestione-documentale/xbrl-extensible-business-reporting-language>).

Quest'anno sarà introdotta la sperimentazione della Nota Integrativa in formato XBRL, ciò comporterà il deposito volontario di un ulteriore allegato alla pratica con le seguenti caratteristiche:

- ▶ **tipo documento: 98 – documento ad uso interno**
- ▶ **descrizione: NOTA INTEGRATIVA XBRL**
- ▶ **estensione del file: .xml.p7m**

Le società interessate dal nuovo obbligo sono tutte quelle tenute a redigere:

- il bilancio d'esercizio ai sensi dell'art. 2435 o 2435 bis c.c. (srl, spa, cooperative)
- il bilancio consolidato ai sensi del d.lgs. 127/91
- il bilancio d'esercizio ai sensi dell'art. 13 c. 35 Legge 326/03 (consorzio confidi)
- il bilancio d'esercizio ai sensi dell'art. 31 del T.U. 267 del 2000 (consorzi di Enti Locali e Aziende speciali)
- il bilancio d'esercizio ai sensi dell'art. 6 d.lgs. 134/98 (Enti autonomi Lirici)
- la situazione patrimoniale ai sensi dell'art. 2615 bis c.c. (consorzi con attività esterna)
- la situazione patrimoniale ai sensi dell'art. 7 d.lgs. 240/91 (GEIE)

Le società esonerate dall'obbligo di deposito del bilancio in formato XBRL (ma tenute al formato PDF/A-1) appartengono alle seguenti tipologie:

- società quotate in mercati regolamentati
- le società anche non quotate che redigono i bilanci avvalendosi dei principi contabili internazionali così come previsto dal d.lgs. n. 38 del 28/2/2005
- società esercenti attività di assicurazione e riassicurazione di cui all'art. 1 d.lgs. 7/9/05 n. 209
- istituti bancari tenuti a redigere i bilanci secondo il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.87
- società di gestione previste dalla legge 23 marzo 1983 n. 77
- società finanziarie capogruppo dei gruppi bancari iscritti nell'albo
- società previste dalla legge 2 gennaio 1991 n. 1

- società esercenti altre attività finanziarie indicate nell'articolo 59, comma 1, lettera b) della legge 19 febbraio 1992 n. 142
- società controllate incluse nel consolidato delle società di cui ai punti precedenti
- sedi secondarie di società estere
- società che depositano un consolidato redatto all'estero avvalendosi dell'art. 27 del d.lgs. 127/61, solo in relazione al suddetto bilancio
- le società che depositano il bilancio d'esercizio chiuso in data antecedente il 16 febbraio 2009

Nel caso di società obbligata occorre depositare apposita istanza XBRL che deve essere firmata digitalmente ed allegata alla pratica .

L'obbligo si applica anche al deposito di bilancio di esercizio di società in fase di liquidazione.

La procedura completa è indicata nel manuale operativo per il deposito dei bilanci al Registro Imprese Anno 2013 di Unioncamere.

FORMATO PDF/A-1

Tutti i documenti che accompagnano il bilancio, ad esempio la Relazione sulla Gestione, la Relazione del Collegio sindacale, il giudizio del revisore contabile ed il Verbale di approvazione dell'Assemblea, oltre che la nota integrativa saranno allegati alla pratica in formato PDF/A-1.

ESCLUSIONE DALLA COMUNICAZIONE UNICA

L'INVIO DEL BILANCIO CON O SENZA ELENCO SOCI NECESSITA SEMPRE DEL MODELLO B (DISTINTA FEDRA) ED **E' ESCLUSO DALLA MODALITA DI PRESENTAZIONE CON LA COMUNICAZIONE UNICA.**

DISTRIBUZIONE UTILI

Nel caso il verbale assembleare di approvazione del bilancio preveda una distribuzione di utili e sia stato pertanto sottoposto alla prescritta registrazione, in calce al documento informatico che contiene il verbale andrà apposta la seguente dicitura: "Registrazione effettuata presso l'ufficio delle entrate di..... in data al numero..... (oppure in corso di registrazione se il numero non è stato ancora assegnato)". Si ricorda che la modulistica prevede apposito check da selezionare in fase di compilazione del modulo B.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Per quanto riguarda la dichiarazione di conformità dei dati inseriti nel bilancio in formato XBRL si precisa quanto segue:

- se il prospetto contabile approvato dall'assemblea costituisce la "stampà" del file XBRL, colui che provvede al deposito del bilancio d'esercizio al Registro Imprese inserisce , in calce alla nota integrativa in formato PDF/A-1, la seguente dicitura: **"il documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale e il conto economico**

e la presente nota integrativa in formato PDF/A-1 sono conformi ai corrispondenti documenti originali depositati presso la società”.

- se il file XBRL differisce in maniera sostanziale e non puramente formale dal documento cartaceo approvato dall'assemblea e, pertanto, viene depositato il prospetto contabile anche in formato PDF/A-1, colui che provvede al deposito del bilancio d'esercizio al Registro Imprese inserisce in calce alla nota integrativa in formato PDF/A-1 la seguente dicitura: **“lo stato patrimoniale e il conto economico sono redatti in modalità non conforme alla tassonomia italiana XBRL in quanto la stessa non è sufficiente a rappresentare la particolare situazione aziendale, nel rispetto dei principi di chiarezza, correttezza e veridicità di cui all'art. 2423 del codice civile.”**

SOCIETA' COOPERATIVE

Per tutte le Cooperative iscritte all'Albo Nazionale delle Società Cooperative unitamente ai documenti previsti (bilancio, verbale di approvazione, ecc.), dovrà essere allegato anche il modulo C17 nella nuova versione 3.05 scaricabile dal sito www.registroimprese.it -Sportello Pratiche- alla voce download software (dove sono altresì scaricabili anche le istruzioni di compilazione). Per il modulo C17 allegato alla pratica di bilancio non vengono applicati diritti di segreteria.

Riduzione dei diritti di segreteria: riduzione del 50% dei diritti di segreteria ed esenzione dall'imposta di bollo solo per le cooperative sociali.

Le Società Cooperative non devono depositare l'elenco soci.

GRUPPI

Per gli adempimenti di cui all'art. 2497bis, le società controllate devono esporre, in apposita sezione della nota integrativa, un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio della società o dell'ente che esercita su di essa l'attività di direzione e coordinamento.

Inoltre gli amministratori devono indicare nella relazione sulla gestione, i rapporti intercorsi con chi esercita l'attività di direzione e coordinamento.

BILANCIO DI CONSORZI FIDI (CONFIDI)

Nel caso in cui il Consorzio svolga attività di garanzia collettiva dei fidi, gli amministratori devono redigere il bilancio d'esercizio con l'osservanza delle disposizioni relative al bilancio delle SPA.

L'assemblea approva il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio ed entro 30 giorni dall'approvazione gli amministratori ne depositano una copia al Registro Imprese corredata dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del collegio sindacale, se costituito, e dal verbale di approvazione dell'assemblea.

Entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio gli amministratori devono depositare l'elenco dei consorziati riferito alla data di approvazione del bilancio (art. 13 del D.L. 30.09.2003 n. 269 convertito con L. n. 326 del 24.11.2003).

Si ricorda che i Consorzi tra imprese ai sensi dell'art. 2615 bis c.c., diversi dai CONFIDI, sono soggetti al deposito della situazione patrimoniale nel termine di due mesi dalla chiusura dell'esercizio.

BILANCIO CONSOLIDATO (D. LGS. N. 127 DEL 9.4.1991)

In base all'art. 25 del D.lgs. 127/91, sono tenute a redigere il bilancio consolidato le seguenti imprese:

- S.P.A., S.A.P.A. e S.R.L. che controllano un'impresa;
- Enti Pubblici economici, Cooperative e Mutue Assicuratrici che controllano una società per azioni o a responsabilità limitata;
- le società di persone i cui soci illimitatamente responsabili siano S.P.A., S.A.P.A. ed S.R.L. (art. 111 duodecies Disposizioni attuative del codice civile).

La data di riferimento del bilancio consolidato coincide con la data di chiusura del bilancio d'esercizio dell'impresa controllante.

Termine di presentazione: il bilancio consolidato va depositato contestualmente al bilancio di esercizio (art.42 D.Lgs.127/91) ovvero entro trenta giorni dalla data del verbale di assemblea che approva il bilancio stesso.

Documenti da presentare:

n. 1 Copia dei documenti costitutivi il bilancio consolidato, e precisamente:

- Stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa;
- Relazione sulla gestione e relazione dell'organo di controllo della controllante;
- Ulteriori documenti informativi per rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria:
 - il rendiconto finanziario;
 - il prospetto di raccordo tra patrimonio netto della capogruppo ed il patrimonio netto consolidato;
 - il prospetto dei movimenti avvenuti nel patrimonio netto consolidato.

Non va depositato alcun elenco soci.

N.B.: Dovendo presentare il bilancio consolidato contestualmente a quello d'esercizio i documenti vanno tenuti distinti e **devono essere inviati e/o depositati con n. 2 pratiche separate.**

SOCIETÀ CONTROLLATE CHE SI AVVALGONO DELL'ESONERO: ART. 27, COMMI 3 e 5, D.LGS. 127/91

Nel caso di deposito di bilancio consolidato della società controllante effettuato in proprio dalla società controllata che si avvale dell'esonero dalla redazione di un proprio consolidato, come previsto dall'art. 27 del D. Lgs. 127/91, possibile per la controllata alternativamente:

- a) depositare il bilancio consolidato della società che la controlla;
- b) aggiungere nella Nota Integrativa del proprio bilancio d'esercizio, prima della firma del legale rappresentante, una dichiarazione del seguente tenore:

Il sottoscritto _____ legale rappresentante della società che si avvale della facoltà concessa dall'art. 27, commi 3, 4 e 5 del D.Lgs. 127/1991, dichiara che il bilancio consolidato al _____ redatto dalla società controllante _____ con sede in _____ è depositato dalla società stessa presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di _____.

Termine di presentazione: trenta giorni dalla data del verbale di assemblea che approva il bilancio ordinario della controllante.

N.B.: se la Società controllante ha sede in un Paese membro dell'Unione Europea, la redazione del bilancio deve essere fatta in lingua italiana (ai sensi dell'art. 27 comma 5 D.Lgs. n. 127 del 9.4.1991), pertanto può non esserci la traduzione giurata.

BILANCIO DI SOCIETÀ ESTERA AVENTE SEDE SECONDARIA IN ITALIA (ART. 2508 C.C.)

Termine di presentazione: 45 gg. dall'adempimento del deposito nello Stato dove la società ha la sede legale (art. 6 D.Lgs. 516/92 e art. 106 L. 89/13);

Non sono tenute al deposito del bilancio le società straniere che hanno solamente una unità locale in Italia.

Non è previsto il deposito dell'elenco soci.

Documenti da presentare:

- n. 1 copia del bilancio della società estera avente le pagine numerate progressivamente. Se il bilancio è redatto in lingua straniera deve essere allegata la traduzione giurata (art. 101 ter Disposizioni attuative del codice civile), effettuata da un perito o esperto iscritto presso il Tribunale o presso l'Ambasciata o il Consolato Italiano.
- n. 1 dichiarazione del legale rappresentante in Italia dell'avvenuto deposito del bilancio nello Stato dove la società ha la sede legale o ricevuta dell'avvenuto deposito del bilancio nello Stato della sede legale.

SOCIETÀ CONTROLLANTE CON SEDE ALL'ESTERO EFFETTUATO DALLA SOCIETÀ CONTROLLATA CON SEDE IN ITALIA

Nella fattispecie di deposito del bilancio consolidato della società controllante effettuato in proprio dalla società controllata, come previsto dall'art. 27 del D. Lgs. 127/91, qualora la società controllante abbia sede all'estero, le modalità del deposito sono le seguenti:

Documenti da presentare:

- n. 1 copia del bilancio consolidato della società controllante. Se il bilancio è redatto in lingua straniera occorre allegare la traduzione giurata (art. 101 ter disp. attuative del codice civile), effettuata da un perito o esperto iscritto presso il Tribunale o presso l'Ambasciata o il Consolato Italiano.

BILANCIO DI G.E.I.E.

Termine di presentazione: 4 mesi dalla data di chiusura dell'esercizio (Art. 7 D.Lgs. 240/91).

Documenti da presentare:

n.1 copia del bilancio composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico, numerati progressivamente.

CASI PARTICOLARI (TRASFORMAZIONI, TRASFERIMENTI, LIQUIDAZIONE ECC.):

Le società di capitali che si sono trasformate in società di persone e/o che sono state incorporate in altre per fusione prima dell'approvazione del bilancio, non sono tenute al deposito del bilancio.

Le società di persone che si sono trasformate in società di capitali sono tenute al deposito del bilancio a seconda della data di chiusura del primo esercizio prevista nell'atto di trasformazione.

Le società di capitali che trasferiscono la sede in altra provincia depositano il bilancio presso la CCIAA ove sono iscritte al momento del deposito.

Le società in liquidazione non devono depositare il bilancio iniziale di liquidazione, obbligatorio solo ai fini fiscali, mentre devono depositare il bilancio annuale ai sensi dell'art. 2490 c.c.. Nel primo bilancio successivo alla nomina dei liquidatori va allegata copia dichiarata "corrispondente ai documenti conservati presso la società" della documentazione prevista dall'art. 2487 bis terzo comma (libri sociali tenuti dagli amministratori, situazione dei conti alla data di effetto dello scioglimento, rendiconto sulla gestione degli amministratori relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio approvato ed eventuale verbale di consegna) con le eventuali osservazioni dei liquidatori.

Le società di persone i cui soci illimitatamente responsabili siano SPA, SAPA ed SRL, sono tenute a redigere ed a depositare nel Registro delle Imprese il bilancio consolidato.

I Bilanci NON approvati, non devono essere depositati.

Non sono obbligate al deposito del bilancio di esercizio le società appartenenti alle seguenti tipologie:

1. in fallimento
2. in concordato fallimentare
3. in liquidazione coatta amministrativa
4. in amministrazione straordinaria.